Sintesi C-76/20-1

Causa C-76/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

12 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Administrativen sad Varna (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

5 febbraio 2020

Ricorrente:

«Balev Bio» EOOD

Resistente:

Agentsia «Mitnitsi», Teritorialna Direktsia Severna Morska

Oggetto del procedimento principale

Ricorso proposto avverso la sentenza del Rayonen sad Devnya (Tribunale distrettuale di Devnya, Bulgaria) del 14 ottobre 2019, che conferma la decisione della resistente del 23 agosto 2018, con la quale quest'ultima aveva inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria per una violazione dello Zakon za mitnitsite (legge doganale).

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, relativa all'interpretazione delle Regole 3 a) e 3 b), delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione 2015/1754 nonché delle voci 4410 e 4419 e della sottovoce 3924 10 00 11 della stessa.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la Regola 3 a) delle Regole generali per l'interpretazione della [nomenclatura combinata] del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che sono composti da materie diverse, si debba considerare che la «voce più specifica» sia sempre la voce che comprende la materia prevalente sotto il profilo quantitativo (volume), oppure se tale interpretazione sia possibile soltanto allorché la voce stessa preveda la quantità (volume) come criterio che definisce il prodotto nel modo più chiaro e che ne dà la descrizione più precisa e più completa.
- 2) A seconda della soluzione fornita alla prima questione e con riferimento alle Note esplicative del [sistema armonizzato] relative alle voci 4410 e 4419: se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 debba essere interpretato nel senso che la voce 4419 non comprenda articoli di pannelli di particelle (fibre) in cui il peso del legante (resina termoindurente) supera il 15% del peso del pannello.
- 3) Se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 debba essere interpretato nel senso che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire bicchieri ottenuti da un materiale composito costituito da una percentuale del 72,33% di fibre vegetali di lignocellulosa e del 25,2% di leganti (resina melamminica), debbano essere classificati nella sottovoce 3924 10 00 dell'allegato I.

Disposizioni di diritto e giurisprudenza dell'Unione fatte valere

Decisione del Consiglio del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (87/369/CEE), suoi allegati.

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, articoli 1 e 12.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, articolo 56, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), nonché articolo 57.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune; Regole 1, 2 b), 3 a), 3 b) e 6 delle Regole generali per l'interpretazione della

nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell'allegato I nonché le voci 3909, 3924, 4410 e 4419 di quest'ultima.

Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, Turbon International, C-250/05, EU:C:2006:681, punto 21.

Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, punto 31.

Sentenza della Corte di giustizia del 18 maggio 2011, Delphi Deutschland, C-423/10, EU:C:2011:315, punto 23.

Sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2011, Pacific World Limited, C-215/10, EU:C:2011:528, punto 29.

Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2016, VAD BVBA, C-499/14, EU:C:2016:155, punto 30.

Sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2016, Sonos Europe, C-84/15, EU:C:2016:184, punto 33.

Sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2016, Latvijas propāna gāze, C-286/15, EU:C:2016:363, punti 30 e 34.

Sentenza della Corte di giustizia del 19 ottobre 2017, Lutz, C-556/16, EU:C:2017:777, punto 40.

Sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, EU:C:2019:667, punto 33.

Disposizioni nazionali citate

Zakon za mitnitsite (legge doganale), articolo 234, paragrafo 1 e paragrafo 2, punto 1.

Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni amministrative e sulle sanzioni amministrative), articolo 59, paragrafo 1, e articolo 63, paragrafo 1.

Administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa), articolo 217, paragrafo 1, e articolo 223.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

Nel periodo tra il 9 dicembre 2016 e l'11 ottobre 2017, la BALEV BIO ha presentato un totale di 18 dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di merci denominate «bicchieri in bambù», con i codici TARIC 4419009000 e

- 4419190000. I prodotti erano originari della Cina e l'aliquota dei dazi all'importazione ad essi applicata era dello 0%.
- 2 Il 13 giugno 2017 la resistente ha effettuato un controllo fisico delle merci denominate «bicchieri in bambù» e indicate nelle dichiarazioni doganali del 12 giugno 2017. Veniva prelevato un campione di merci, il quale veniva inviato per analisi alla Tsentralna mitnicheska laboratoria (laboratorio centrale doganale), al fine di stabilire la natura della merce e determinare la sua classificazione tariffaria.
- Il 1° novembre 2017 veniva redatta una perizia del laboratorio doganale in merito all'esito dell'analisi, dalla quale risultava che «(...) questo tipo di bicchiere, denominato "Eccoffee cup", è composto da fibre di bambù, amido di granturco e melammina (resina melammina-formaldeide). L'amido e le fibre di bambù costituivano sostanze di carica. Nel campione analizzato, veniva accertata una percentuale del 5,3% di "sostanze di carica inorganiche"». In tale perizia si sosteneva che «(...) il campione di merce esaminata, denominata "bicchiere in fibre di bambù", è un bicchiere, in particolare vasellame di materia plastica contenente melammina». Non veniva indicata la proporzione tra fibre vegetali e resina melammina-formaldeide.
- 4 La BALEV BIO, da parte sua, depositava un verbale di determinazione della composizione del bicchiere, redatto il 20 dicembre 2017 dalla Lesotehnicheski universitet (Università per la silvicoltura). Da quest'ultimo risultava che il prodotto «bicchiere in bambù» era composto per il 72,33% da cellulosa, emicellulose e lignina, vale a dire da fibre vegetali di lignocellulosa, e per il 25,2% da leganti, vale a dire resina melamminica. Sulla base di tali valori veniva tratta la conclusione che il prodotto in questione andava classificato come materiale a base vegetale (fibre vegetali di lignocellulosa) con una matrice di legante sintetico (melammina). Il prodotto non doveva essere classificato come materia plastica, poiché la percentuale di materie sintetiche in esso contenuta era ben inferiore al 50%.
- In conclusione, con riferimento all'insieme delle dichiarazioni doganali oggetto di verifica, la resistente ha considerato che, alla luce del tenore letterale del capitolo 44 della NC, intitolato «Legno, carbone di legna e lavori di legno», i codici TARIC 4419009000 e 4419190000 indicati per le merci non erano applicabili, poiché le merci importate non erano prodotti in legno. Secondo i risultati della perizia realizzata, il prodotto era definibile come «vasellame di materia plastica, in particolare un bicchiere che è stato prodotto con resina melammina-formaldeide e che contiene fibre di bambù e amido di granturco come sostanze di carica». Conformemente alle Regole 1, 2 b), 3 b) e 6 delle Regole generali per l'interpretazione della NC, il carattere essenziale del prodotto sarebbe determinato dalla materia plastica (resina melammina-formaldeide), che gli conferirebbe la sua forma, comprese le caratteristiche di durezza e rigidità. Di conseguenza, il prodotto doveva essere classificato nella voce tariffaria 3924, codice NC

- 3924 10 00, e rientrava, tenuto conto dell'origine delle merci (Cina), nel codice TARIC 3924100011, con un dazio doganale del 6,5%.
- In una prima fase, con decisioni del febbraio e del settembre 2018, la resistente, sulla base di tali accertamenti, ha rettificato il codice indicato in tutte le dichiarazioni, ha applicato il codice TARIC 3924100011 ed ha accertato crediti doganali e IVA supplementari a favore dello Stato.
- Varna (Tribunale amministrativo di Varna). Sezioni diverse del Tribunale hanno respinto i ricorsi in quanto infondati. Dato che i prodotti sarebbero costituiti da un materiale composito formato da due componenti principali, vale a dire fibre di legno e resina melamminica in una percentuale di circa il 25%, che non rientrerebbero direttamente in una voce della NC, occorrerebbe classificare tali merci ai sensi della Regola 3 b) delle Regole generali per l'interpretazione della NC, ossia in base alla materia che determina il carattere essenziale delle merci. Nonostante il fatto che il volume delle fibre vegetali sia preponderante, il prodotto non sarebbe un «articolo di legno» ai fini della classificazione tariffaria, in quanto la percentuale di materia plastica sintetica sarebbe superiore al 15%. La materia plastica sintetica sarebbe l'altro componente principale che determina la natura del prodotto, il quale sarebbe, dunque, definibile come «vasellame di materia plastica».
- Le sentenze dell'Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna) 8 sono state impugnate dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria; in prosieguo: il «VAS»). Con sentenza del 29 ottobre 2019, il VAS ha annullato una delle sentenze impugnate ritenendo che, nel caso di specie, fosse applicabile la Regola 3 a), prima frase, delle Regole generali per l'interpretazione della NC, secondo cui la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Inoltre, ai sensi della Regola 2 b) delle Regole generali, qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferirebbe a tale materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Orbene, nel caso di specie, la materia bambù, benché associata a un'altra materia, vale a dire la resina melammina-formaldeide, sarebbe la materia prevalente sotto il profilo quantitativo e determinerebbe la voce che definisce il prodotto in modo più specifico. Proprio per tale ragione quest'ultimo rientrerebbe nella sezione IX, capitolo 44, intitolato «Legno, carbone di legna e lavori di legno», della NC, cosicché la classificazione tariffaria adottata dalla BALEV BIO sarebbe corretta. Il VAS non si è ancora pronunciato sulle altre impugnazioni.
- In una seconda fase, la resistente ha emesso decisioni di irrogazione di sanzioni pecuniarie per classificazione tariffaria inesatta nei confronti della BALEV BIO, con le quali veniva imputata a tale società una frode doganale ai sensi dell'articolo 234, paragrafo 1, punto 1, dello Zakon za mitnitsite (legge doganale) e le venivano inflitte sanzioni pecuniarie di importo pari ai crediti statali oggetto di elusione. Una di tali decisioni di irrogazione di sanzioni pecuniarie costituisce l'oggetto del presente procedimento.

- Nel corso dell'esame del ricorso avverso tale provvedimento, il Rayonen sad Devnya (Tribunale distrettuale di Devnya) ha disposto una perizia giudiziaria sulle questioni chimiche, la quale, a causa della mancanza di un campione rappresentativo delle merci, è stata effettuata soltanto sulla base di quanto risultante agli atti. Secondo tale perizia, i componenti del materiale composito con cui il prodotto è stato fabbricato sono identici, per contenuto e percentuali, ai componenti indicati nella dichiarazione di conformità del produttore cinese del 12 giugno 2017, vale a dire il 75% di fibre vegetali e il 25% di resina melamminica.
- La perizia ha concluso che ciascuno dei componenti del materiale composito contribuisce, di per sé, alle caratteristiche del composito. Le fibre vegetali sarebbero determinanti per i seguenti fattori: proprietà termoisolanti, spessore ridotto, biodegradabilità, rigidità, salubrità e sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale, rinnovabilità della materia prima, prezzo. La resina melamminica sarebbe determinante per i fattori della resistenza alle condizioni ambientali e contro le degradazioni meccaniche, della resistenza all'acqua, del mantenimento della forma, della rigidità e della maggiore durata di vita del prodotto.
- Con sentenza del 14 ottobre 2019, il Rayonen sad Devnya (Tribunale distrettuale di Devnya) ha confermato le decisioni di irrogazione di sanzioni pecuniarie. Esso ha statuito che il prodotto non poteva essere classificato come fabbricato in legno in quanto, nel caso di specie, il legante resina termoindurente superava il 15%. Il prodotto sarebbe costituito da un materiale composito formato da due componenti principali, vale a dire fibre di legno e resina melamminica in una percentuale di circa il 25%, che non rientrerebbero direttamente in una voce della NC, cosicché le merci dovrebbero essere classificate ai sensi della Regola 3 b) delle Regole generali per l'interpretazione della NC, vale a dire in base alla materia che determina il carattere essenziale delle merci. Nonostante il fatto che le fibre vegetali siano preponderanti per volume, il prodotto, ai fini della classificazione tariffaria, non sarebbe definibile come «articolo di legno», bensì come «vasellame in materia plastica», poiché la percentuale di materia plastica sintetica supererebbe il 15%.
- 13 Con il ricorso nel presente procedimento, la BALEV BIO ha impugnato tale sentenza.
- Per quanto riguarda la questione controversa relativa alla legittimità delle decisioni di irrogazione di sanzioni pecuniarie emesse nei confronti della BALEV BIO, la giurisprudenza dell'Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna) non è univoca.
- Da un lato, si ritiene che, alla luce della Regola 3 b) delle Regole generali, il prodotto «bicchiere in bambù» debba essere classificato con il codice 3924100011, in quanto, secondo le Note esplicative del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA»), la voce 4410 comprenderebbe prodotti nei quali il peso della resina termoindurente non supera il 15%.

Dall'altro lato, si considera che la merce costituita da un materiale composito, ai sensi della Regola 2 b) potrebbe essere classificata in due o più voci, dovendosi pertanto applicare, nel caso di specie, la Regola 3 a) e non la Regola 3 b). In ragione della presenza prevalente delle fibre vegetali e della prevalenza di tale componente, in proporzione, nel determinare le caratteristiche e le proprietà del prodotto, si dovrebbe considerare che sono proprio le fibre vegetali a designare il prodotto in modo più specifico.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- Secondo la ricorrente, il Rayonen sad Devnya (Tribunale distrettuale di Devnya) ha erroneamente ritenuto che, nel contesto della Regola 3 b) delle Regole generali, la materia plastica (la resina melammina-formaldeide) determini il carattere essenziale del prodotto. A suo avviso, le Note esplicative del SA relative alla designazione e alla codificazione delle merci non contengono alcuna prescrizione vincolante, ai sensi della quale il peso del legante in tali prodotti non possa superare il 15%. Sulla base dell'interpretazione delle Note esplicative, rientrerebbero nel capitolo 44, voci 4410 e 4411 tutti i materiali composti da fibre di legno mescolate a resina, come avviene effettivamente nel caso del bicchiere in questione, composto dal 75% di fibre di legno e dal 25% di resina.
- La ricorrente ritiene non necessaria un'interpretazione della NC, poiché, a sua detta, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea risulta che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive (sentenza della Corte dell'11 gennaio 2007, B.A.S. Trucks, C-400/05, EU:C:2007:22). Secondo la giurisprudenza della Corte, le Note esplicative della NC e del SA forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza della Corte del 13 settembre 2018, Vision Research Europdie, C-372/17, EU:C:2018:708). A tale riguardo, la ricorrente sostiene che un prodotto dovrebbe essere qualificato come prodotto in materia plastica quando è composto di materia plastica o, quantomeno, quando tale materia è prevalente e non si limita a rappresentare, come nel caso di specie, una percentuale compresa tra il 24,7% e il 33 % della composizione del prodotto.
- Secondo la resistente, la classificazione del prodotto dovrebbe essere effettuata ai sensi della Regola 3 b) delle Regole generali, poiché il carattere essenziale del prodotto è determinato dalla materia plastica (resina melammina-formaldeide) che conferisce al prodotto le caratteristiche essenziali, vale a dire la forma, la stabilità, l'aspetto globale, la comunicazione di una sensazione di igiene, necessarie per l'utilizzo del prodotto nella preparazione di bevande, ragione per cui il prodotto dovrebbe essere classificato nella sottovoce 3924 10 00.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- La controversia verte sulla questione se, ai fini della classificazione del prodotto, si debba applicare la Regola 3 a) delle Regole generali per l'interpretazione della NC e se, pertanto, sia determinante come «voce più specifica» la voce in cui rientra la materia prevalente sotto il profilo quantitativo e, qualora la Regola 3 a) non sia applicabile e sia determinante la Regola 3 b), in base a quali fattori debba essere stabilita la materia che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.
- Una possibile interpretazione della NC, contenuta nelle sentenze già citate di diverse sezioni dell'Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna), emesse in altre cause relative allo stesso contesto, è quella secondo cui, nonostante la prevalenza sotto il profilo quantitativo delle fibre vegetali, il prodotto non sarebbe definibile come «articolo di legno», ma dovrebbe essere classificato come «vasellame in materia plastica» in ragione dell'altro componente principale, ossia la materia plastica sintetica, essendo quest'ultima presente in una percentuale superiore al 15%.
- L'altra interpretazione possibile è quella adottata dal VAS nella citata sentenza del 29 ottobre 2019, secondo cui si dovrebbe applicare la Regola 3 a) delle Regole generali per l'interpretazione della NC e scegliere, come voce che designa il prodotto in modo più specifico, quella che comprende la materia prevalente sotto il profilo quantitativo.
- 23 Il giudice del rinvio nutre dubbi su quale sia la soluzione corretta, sulla base delle seguenti considerazioni.
- Come risulta dalla Nota esplicativa I relativa alla Regola 3 delle Regole generali per l'interpretazione del SA, «la Regola 3 b) si applica soltanto se la Regola 3 a) non ha fornito alcuna soluzione al problema di classificazione, e la Regola 3 c) entra in gioco soltanto se le Regole 3 a) e 3 b) sono inapplicabili. L'ordine secondo cui bisogna considerare, in successione, gli elementi di classificazione è, quindi, il seguente: a) voce più specifica, b) carattere essenziale, c) voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima».
- Secondo la Nota esplicativa IV del SA relativa alla Regola 3 a): «si può affermare (...) quanto segue: a) una voce che cita per nome un particolare oggetto è più specifica di una voce che comprenda una serie di oggetti (...); b) bisogna considerare come più specifica la voce che identifica la merce in esame nel modo più chiaro e che ne dà la descrizione più precisa e più completa».
- La Nota esplicativa V del SA relativa alla Regola 3 a) è del seguente tenore: «Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti confezionati per la vendita al dettaglio, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà, peraltro, una descrizione più precisa o più completa. In questo caso, la

- classificazione degli oggetti sarà determinata dall'applicazione della Regola 3 b) o 3 c)».
- 27 La Nota esplicativa VIII del SA relativa alla Regola 3 b) recita: «Il fattore che determina il carattere essenziale varia secondo il tipo di merce in esame. Esso può, per esempio, essere rappresentato dalla natura del materiale costitutivo o degli elementi che compongono la merce stessa, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso o valore, dall'importanza di uno dei materiali costitutivi in rapporto all'uso cui è destinata la merce».
- Alla luce di tali indicazioni per l'interpretazione delle Regole 3 a) e 3 b) delle Regole generali per l'interpretazione del SA, risulta evidente che, nel caso di prodotti composti da materiali diversi, la quantità di un materiale è determinante per l'individuazione della voce «più specifica» nell'ambito della Regola 3 a), soltanto ove essa sia espressamente menzionata come requisito nella voce corrispondente e definisca, pertanto, il prodotto in modo più chiaro e secondo una descrizione più precisa e più completa.
- In tale contesto, la tariffa doganale comune, laddove si riferisce, in taluni casi, alle quantità dei materiali presenti nei prodotti compositi, privilegia, in linea di principio, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, i criteri di classificazione basati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive delle merci che possono essere verificate al momento dello sdoganamento. Ne consegue che, qualora la quantità di un materiale rappresenti un criterio specifico per l'identificazione del prodotto composito in questione, essa deve essere indicata nella voce stessa.
- In tutti gli altri casi in cui la quantità di un materiale non è espressamente menzionata in una voce, ritenere che la voce che designa il prodotto «in modo più specifico» sia quella che comprende la materia prevalente sotto il profilo quantitativo o in base al peso significherebbe applicare la Regola 3 a) sulla base di una presunzione inammissibile, alla luce della Regola 3 c) (sentenza della Corte del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, EU:C:2019:667, punto 33).
- Nel caso di specie, per quanto riguarda le materie che compongono i prodotti, vale a dire le fibre vegetali (72,33%) e la resina melamminica (25,2%), occorre verificare se queste possano essere classificate ciascuna in una sottovoce corrispondente e, in caso affermativo, se si possa ritenere che una di esse designi i prodotti in modo più specifico.
- Da un lato, le resine melamminiche sono espressamente contemplate nel capitolo 39 della NC («Materie plastiche e lavori di tali materie») e sono classificate nella sottovoce 3909 20. Secondo le Note esplicative del SA, la voce 3909 comprende le resine amminiche. Tali resine sono utilizzate per la fabbricazione di materie plastiche.

- Dall'altro lato, dalla Nota 3 relativa al capitolo 44 (intitolato «Legno, carbone di legna e lavori di legno»), risulta che tale capitolo comprende anche articoli di legno detto «addensato», essendo questi assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.
- Secondo le Note di sottovoce del capitolo 44 del SA, «gli oggetti quali il bambù in forma di piccole placche o di particelle (utilizzate per la fabbricazione di pannelli di particelle, di pannelli di fibre o di pasta di cellulosa) e gli oggetti di bambù o di altre materie legnose che non costituiscono né lavori di panieraio, né mobili e neanche oggetti, specificatamente ripresi altrove, sono da classificare [nel] Capitolo [44] coi corrispondenti lavori o oggetti di legno, salvo disposizioni contrarie (ad esempio: nel caso delle voci 4410 e 4411)».
- A tale riguardo, la Nota 6 del capitolo 44 [della NC] enuncia quanto segue: «Con riserva della precedente nota 1 [prodotti non compresi nel capitolo 44] e salvo disposizioni contrarie, il termine "legno", in una testata di voce di questo Capitolo, si applica ugualmente al bambù e ad altre materie di natura legnosa».
- Le Note esplicative relative alla voce 4410 recitano: «I pannelli di particelle sono prodotti piatti fabbricati in lunghezze, larghezze e spessori diversi, per pressatura o estrusione. Sono generalmente ottenuti a partire da placchette o da particelle di legno prodotte per riduzione meccanica da legni in tronchi o da residui di legno. Possono ugualmente essere ottenuti a partire da altre materie legnose come i frammenti provenienti dalla bagassa, dal bambù o dalla paglia di cereali o ancora dagli scarti di lino o di canapa. Il legante è abitualmente costituito da una resina termoindurente che generalmente non supera il 15% del peso del pannello».
- La voce 4410 comprende anche pannelli impregnati, nei quali il materiale 37 impregnante può raggiungere una percentuale maggiore. Dato che, secondo le Note esplicative del [SA] relative a tale voce, i pannelli devono «essere impregnati con una o più sostanze non indispensabili per agglomerare le materie costitutive ma che conferiscono al pannello una proprietà supplementare, per l'impermeabilità, l'imputrescibilità, la resistenza esempio. ai l'incombustibilità, la resistenza alla propagazione delle fiamme, agli agenti chimici o all'elettricità o l'aumento della densità», l'eccezione relativa al peso della resina in prodotti compositi derivati da pannelli di particelle non è applicabile al prodotto in esame, poiché nella fattispecie non vi sono indicazioni che la resina melamminica sia stata utilizzata come sostanza impregnante. La melammina è invece utilizzata esclusivamente come legante.
- A quanto risulta, affinché prodotti come quelli di cui trattasi possano essere classificati nel capitolo 44, sottovoce 4419 00 90, occorre che la percentuale di resina melamminica del materiale composito non superi il 15% del peso totale di detto materiale; ciò non si verifica, tuttavia, nel caso dei prodotti in questione.
- 39 In tali circostanze, non si può ritenere che la voce 4410, nella quale devono essere classificate le fibre vegetali (fibre di bambù) conformemente alle Regole generali

- del capitolo 44 [NC] e della Nota 6 relativa a tale capitolo, designi il prodotto in modo più specifico.
- 40 Per tali motivi e, in mancanza di indicazioni nella NC per quanto riguarda la classificazione di prodotti contenenti una percentuale di resina melamminica superiore al 15%, si deve ritenere che queste due voci, che si riferiscono alla materia considerata, vale a dire le voci 4410 e 3909, siano altrettanto specifiche, di modo che la classificazione deve essere effettuata conformemente alla Regola 3 b).
- Per contro, se si prescinde dall'interpretazione adottata nelle Note esplicative del SA oppure se si ritiene che il requisito della presenza di resine in percentuale non superiore al 15% non sia vincolante, è altresì possibile un'interpretazione diversa, ossia quella fatta propria dal VAS.
- 42 Nell'ipotesi in cui la classificazione debba essere effettuata ai sensi della Regola 3 b), occorre verificare quale delle materie conferisca al prodotto il suo carattere essenziale.
- 43 A tal riguardo, il giudice del rinvio dubita che debba essere considerata come materia che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale quella che determina la maggior parte delle caratteristiche (proprietà) del prodotto.
- 44 Secondo la Nota esplicativa VIII del SA relativa alla Regola 3 b), il fattore che determina il carattere essenziale può variare secondo il tipo di merce.
- Utilizzando ciascuno dei criteri sopra indicati natura della materia costitutiva, volume, quantità, peso, valore per determinare la materia che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, occorre chiedersi quale sia la materia o il componente senza cui il prodotto perderebbe le proprietà che lo caratterizzano (sentenze della Corte del 26 ottobre 2006, Turbon International, C-250/05, EU:C:2006:681, punto 21, e del 18 giugno 2009, Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, punto 31).
- Soltanto nel caso di una siffatta materia, la materia presente in percentuale maggiore nella miscela oppure la sostanza che conferisce alla miscela la maggior parte delle sue proprietà determinerebbe il carattere essenziale del prodotto. Qualora il carattere essenziale non possa essere chiaramente determinato, si deve applicare la Regola 3 c), e una presunzione, secondo cui la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale è quella presente in percentuale maggiore nella miscela, non deve essere applicata (sentenza della Corte del 26 maggio 2016, Latvijas propāna gāze, C-286/15, EU:C:2016:363, punti 30 e 34).